

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

COMUNE DI VIGNONE

Piazzale Pertini n. 1 - 28819 Vignone (VB) - tel 0323 551070 - fax 0323 550428
email protocollo@comune.vignone.vb.it - pec vignone@cert.ruparpiemonte.it



LAVORI DI SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA DEI
RII RONCHE', DEL PIAGGIO E
TALEMBRA
- PROGETTO ESECUTIVO -

Elab.
H

SCHEMA DI CONTRATTO

Data: settembre 2018

dott. geol. Francesco D'Elia
via Roma n. 3/a - Mergozzo (VB)
tel. 032380206 - email geodeliaf@gmail.com

dott. ing. Francesca D'Elia
vicolo Quarto n. 1 - Mergozzo (VB)
tel. 3481320768 - email francesca.delia@libero.it

Repubblica Italiana
Comune di Vignone
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Repertorio n. _____

Contratto d'appalto dei Lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica dei Rii Ronchè, del Piaggio e Talembra (CUP _____ – CIG _____).

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, in _____, nella Sede Municipale, davanti al sottoscritto _____, Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono costituiti:

- da una parte, il signor _____ (codice fiscale _____), nato a _____ il giorno _____, residente in _____, via _____ n. _____, Responsabile del Servizio _____ del comune di Vignone (partita IVA 00467940037), il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione appaltante";
- dall'altra, il/la signor/signora _____ (codice fiscale _____), nato a _____ il giorno _____, residente in _____, via _____ n. _____, che interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di _____ e rappresentante legale dell'impresa _____, con sede in _____, via _____ n. _____ (partita IVA _____), iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura del _____ (numero di iscrizione e codice fiscale _____ – numero iscrizione repertorio economico amministrativo (R.E.A.) _____), di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".

Della cui identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io, Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. _____ in data _____, è stato stabilito di affidare i lavori all'impresa _____, con sede in _____, via _____ n. _____, per l'importo complessivo di euro _____ (oltre IVA), di cui euro _____ per lavori a misura, al netto del ribasso offerto del _____% (_____ per cento), ed euro _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Codice dei contratti";
- non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del Codice dei contratti;

(in alternativa)

- il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto il giorno _____, ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 5, e 32, comma 9, del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei contratti, il responsabile unico del procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità;
- la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), e dell'allegato XVII, punto 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

Tutto quanto sopra premesso e confermato, da ritenersi parte integrante e sostanziale, si stipula e si conviene quanto segue.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Regolamento generale"), nei limiti della sua applicabilità.
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1, comma 6, del Capitolato speciale d'appalto.
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 136/2010, il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente _____ e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente _____.

Articolo 2 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro complessivo di euro _____ (oltre IVA), di cui euro _____ per lavori a misura, al netto del ribasso offerto del _____% (_____ per cento), ed euro _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeee-e), del Codice dei contratti, e 43, commi da 3 a 10, del Regolamento generale; pertanto, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui al successivo articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore.

Articolo 3 – Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145 in data 19/4/2000 (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Capitolato generale d'appalto"), l'Appaltatore ha comunicato il domicilio eletto.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati presso il tesoriere della Stazione appaltante, previa emissione di mandati di pagamento.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti, del Capitolato generale d'appalto, il/la signor/signora _____ è autorizzato/a per conto dell'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti bancari comunicati alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, ha comunicato che condurrà i lavori personalmente.
(in alternativa)
5. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, ha comunicato che non condurrà i lavori personalmente, conferendo mandato con rappresentanza, per atto pubblico, depositato presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
6. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
7. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
8. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Titolo II – Rapporti tra le parti

Articolo 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(opzione 1: inizio lavori dopo la stipula del contratto)

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

(opzione 2: inizio lavori prima la stipula del contratto)

1. I lavori, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti, sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto per i motivi descritti nel verbale di consegna, che qui si intende integralmente riportato.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare negli articoli 13, 14 e 20.

Articolo 6 – Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,70 per mille (euro zero e centesimi settanta per ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Capitolato speciale d'appalto; b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Capitolato speciale d'appalto; c) nella

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; d) nel rispetto dei termini imposti dal direttore dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21 del Capitolato speciale d'appalto.
4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare negli articoli 18 e 21.

Articolo 7 – Sospensioni e riprese dei lavori ordinate dal Direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l'adeguata motivazione a cura del Direttore dei lavori; c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Non appena cessate le cause della sospensione, il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
4. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14 del Capitolato speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
5. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 16.

Articolo 8 – Sospensioni e riprese dei lavori ordinate dal Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei lavori.
3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14 del Capitolato speciale d'appalto, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; b) per i tempi strettamente necessari alla redazione e approvazione di eventuali varianti di cui all'articolo 38, comma 11, del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9 – Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 58.

Articolo 10 – Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavora-

zione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
6. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nel Capo 4 (Contabilizzazione dei lavori).

Articolo 11 – Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 31.

Articolo 12 – Variazioni dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 38.

Articolo 13 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 26.

Articolo 14 – Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati secondo le modalità previste nell'articolo 27 del Capitolato speciale d'appalto, raggiungono un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.
2. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28 del Capitolato speciale d'appalto. Per

importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

3. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 27.

Articolo 15 – Pagamenti a saldo

1. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
3. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Sull'importo della rata di saldo è operata, se del caso, la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 28.

Articolo 16 – Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare negli articoli 29 e 30.

Articolo 17 – Regolare esecuzione, gratuita manutenzione e presa in consegna dei lavori ultimati

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
3. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della re-

golare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
6. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, del Capitolato speciale d'appalto o nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 56 del Capitolato speciale d'appalto oppure nel diverso termine assegnato dal direttore dei lavori, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'articolo 230 del Regolamento generale.
7. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo di cui all'articolo 55, comma 5, del presente capitolato.
8. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare negli articoli 55, 56 e 57.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 54.

Articolo 19 – Accordo bonario e transazione

1. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 50.

Articolo 20 – Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Verbania ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Titolo III – Adempimenti contrattuali speciali

Articolo 21 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. È stato acquisito, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), e dell'allegato XVII, punto 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 22 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante la documentazione indicata nell'articolo 41 del Capitolato speciale d'appalto.
2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al responsabile del procedimento gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1.
3. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nel Capo 8 (Disposizioni in materia di sicurezza).

Articolo 23 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo 159/2011, si prende atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative.

Articolo 24 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nel Capo 9 (Disciplina del subappalto).

(in alternativa se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

(in caso di garanzia fideiussoria intera)

Articolo 25 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, mediante atto di fideiussione rilasciato in data _____ dalla società _____, agenzia di _____, per un importo di euro _____ determinato con le modalità previste nell'articolo 35 del Capitolato speciale d'appalto cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto.

(in caso di garanzia fideiussoria ridotta)

Articolo 25 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, mediante atto di fideiussione rilasciato in data _____ dalla società _____, agenzia di _____, per un importo di euro _____ determinato con le modalità previste negli articoli 35 e 36 del Capitolato speciale d'appalto cui si rinvia per ogni altro ulteriore aspetto.

(in caso di presentazione della polizza prima della stipulazione del contratto)

Articolo 26 – Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha prodotto a tale scopo un'assicurazione, con polizza fideiussoria rilasciata in data _____ dalla società _____, agenzia di _____, per l'importo indicato nel bando di gara.
3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre, con la stessa polizza, un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale di euro _____.
4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 37.

(in caso di mancata presentazione della polizza prima della stipulazione del contratto)

Articolo 26 – Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore a tale scopo è obbligato a produrre almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori un'assicurazione stipulata mediante polizza fideiussoria per l'importo indicato nel bando di gara.
3. L'Appaltatore dovrà stipulare inoltre, con la stessa polizza, un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore a euro 500.000,00.
4. Per la disciplina di ogni ulteriore aspetto valgono le disposizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, in particolare nell'articolo 37.

Articolo 27 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, del presente capitolato e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4, del presente capitolato.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento: a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della

spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 136/2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del Capitolato speciale d'appalto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 28 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo 104/2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo 104/2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo 104/2010.

Articolo 29 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: a) il Capitolato speciale d'appalto; b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; c) l'elenco dei prezzi unitari; d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo 81/2008; e) il cronoprogramma; f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 25 e 26; g) il Capitolato generale, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145 in data 19/4/2000, per quanto non previsto nel Capitolato speciale d'appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettere a) e c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso l'ufficio di segreteria.

Articolo 30 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il Regolamento generale, in quanto applicabile.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165/2001.
4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

Articolo 31 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. 2440/1923, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Questo atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è composto da numero ____ (____) fasciate di cui n. ____ (____) per intero, viene da me, Ufficiale Rogante, pubblicato mediante lettura fattane alle parti, omettendone quella degli allegati di cui i comparenti dichiarano di aver già preso conoscenza in precedenza, che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà ed insieme con me lo sottoscrivono in segno di accettazione, con modalità di firma digitale (la cui validità del certificato è stato da me verificata) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 62 (Codice dell'amministrazione digitale).

Per il Comune di _____

firmato digitalmente

Per l'Impresa _____

firmato digitalmente

Il Segretario Comunale

Dott. _____

firmato digitalmente